

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1579)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(PRETI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

e col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

Rinnovo della facoltà concessa dalla legge 12 aprile 1969, n. 177, e dalla legge 30 giugno 1971, n. 508, relativa alla partecipazione dell'Alitalia — Linee aeree italiane — alla gestione della « Somali Airlines »

ONOREVOLI SENATORI. — In base alla legge 12 aprile 1969, n. 177, parzialmente modificata dalla legge 30 giugno 1971, n. 508, la società Alitalia è stata autorizzata a partecipare alla gestione della società somala di navigazione aerea « Somali Airlines » per la durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1969. Per compensare gli oneri derivanti da tale partecipazione la stessa legge prevedeva l'erogazione a favore della compagnia di bandiera italiana di un contributo annuo nella misura di lire 200 milioni.

Tale contributo ha consentito all'Alitalia di dare all'aviazione civile somala una organizzazione che le ha permesso di istituire

una rete — se pure modesta — di servizi interni indispensabili e le ha dato la possibilità di inserirsi su alcune rotte internazionali, oltre che di addestrare buon numero di personale somalo.

Tuttavia, alla vigilia della scadenza — 1° gennaio 1974 — della legge suddetta, l'aviazione civile somala si trova — anche in conseguenza di alcuni eventi storici che due anni or sono provocarono un allentamento della collaborazione con la nostra compagnia di bandiera — nella impossibilità di fare a meno dell'intervento dell'Alitalia, tanto che, se tale intervento dovesse venire a mancare, la « Somali Airlines » si troverebbe costretta

a sospendere la sua attività; del che si avrebbero anche serie ripercussioni negative sull'insieme dei rapporti fra i due Stati.

D'altra parte, l'aumento dei costi e quindi delle perdite di gestione, alle quali fino ad ora non fa riscontro un sensibile aumento delle entrate, il grave logorio degli apparecchi, che almeno in parte dovranno essere sostituiti, e del materiale, ora in larga misura obsoleto anche in conseguenza della tecnologia sempre più avanzata, richiedono da parte dell'Alitalia cospicui impegni di spesa per far sì che la collaborazione tra le due compagnie dia i frutti previsti. Soltanto in tal modo sarà possibile la messa a punto

di servizi aerei interni efficienti, che — data la natura stessa e la conformazione geografica del Paese — debbono divenire elemento sempre più indispensabile dell'economia della Somalia e che, con un regolare sviluppo, non mancheranno di consentire profitti assai più elevati.

Per queste considerazioni, ritenendo necessario non solo mantenere ma anche potenziare la collaborazione tra l'Alitalia e la « Somali Airlines », si è predisposto l'unito disegno di legge con il quale si rinnova per cinque anni la facoltà prevista dalla legge n. 177 sopracitata elevando il contributo annuo da 200 a 400 milioni di lire.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

La facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1969, n. 177, modificato dall'articolo unico della legge 30 giugno 1971, n. 508, è prorogata per la durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1974.

## Art. 2.

Da tale data il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con proprio decreto, può corrispondere alla società « Alitalia » — Linee aeree italiane società per azioni — un contributo annuo fino a lire 400 milioni, per compensare gli eventuali oneri finanziari derivanti dalla partecipazione della stessa alla gestione della società somala di navigazione aerea « Somali Airlines ».

A tal fine la società « Alitalia » — Linee aeree italiane società per azioni — è tenuta a presentare annualmente, nel periodo previsto nell'articolo 1, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — il bilancio della società « Somali Airlines » e ogni altra documentazione che potrà eventualmente essere richiesta dal predetto Ministero.

## Art. 3.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 2 si fa fronte per l'anno finanziario 1974 con riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.